

DECRETO LEGGE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

n. 39 del 29.03.2024

Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dal decreto.

Opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura – Limitazione per ETS, IACP e cooperative (art. 1)

A partire dal 30.03.2024, non possono più optare per la cessione e lo sconto i soggetti beneficiari che risultano già costituiti alla data del 17.02.2023. Si tratta in sostanza degli istituti autonomi case popolari (IACP) ed "enti equivalenti", delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, delle ONLUS, degli Organismi di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale.

Le disposizioni in vigore *ante* DL 39/2024, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024 (quindi entro il 29.03.2024):

- risulti presentata la "CILA superbonus", se gli interventi sono agevolati con il superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la "CILA superbonus", se gli interventi sono agevolati con il superbonus e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati con il superbonus e consistono nella demolizione e ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, per gli interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, per gli interventi di "edilizia libera" per i quali non occorre presentare un titolo abilitativo, agevolati con detrazioni diverse dal superbonus.

In altre parole, i soggetti sopra citati (IACP, cooperative ed enti del Terzo settore), che risultano costituiti al 17.02.2023, potranno ancora optare per la cessione e lo sconto per le spese sostenute sino al 31.12.2025 in relazione agli interventi superbonus, se al 29.03.2024 sono soddisfatte le ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024.

Disposizioni transitorie introdotte dal dl 11/2023 ulteriormente limitate con spese sostenute al 30.3.2024

Il DL 39/2024, sempre all'art. 1, interviene anche sulle spese relative a interventi che potevano continuare ad esercitare le opzioni in ragione delle norme transitorie. Tali norme transitorie prevedevano (e tuttora prevedono) la possibilità di continuare a esercitare le opzioni sulle spese sostenute dopo il 16.2.2023 relative a interventi per i quali, prima del 17.2.2023, risultavano depositati i relativi titoli edilizi, oppure, nel caso di interventi in regime di "edilizia libera", risultavano avviati i lavori o era stato stipulato un accordo vincolante di fornitura dei beni e servizi (per interventi su parti comuni condominiali, prima del 17.2.2023 doveva anche risultare adottata la relativa delibera di approvazione dei lavori). Rispetto a questo quadro di disciplina transitoria, al comma 5 del presente Decreto, si stabilisce che sono inibiti dalle opzioni coloro che, alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30.3.2024), non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Comunicazione di opzione per cessione e sconto per gli interventi "edilizi" – Eliminazione della "remissione in bonis" (art. 2)

La "remissione in bonis" non è più applicabile alle comunicazioni di opzione per gli interventi "edilizi". L'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 16.03.2024 al 04.04.2024 il termine entro cui dovevano essere presentate telematicamente tutte le comunicazioni di opzione, con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell'anno 2023 e alle opzioni di cessione "differita" delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022. In relazione a queste comunicazioni, quindi, non è possibile aderire alla "remissione in bonis" successivamente al 04.04.2024 ed entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In altre parole, successivamente al 04.04.2024:

- non è più possibile avvalersi della c.d. "remissione in bonis" da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 (o per le rate residue delle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022) entro il termine del 04.04.2024;
- non è più possibile avvalersi della c.d. "remissione in bonis" per correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro il termine del 04.04.2024.

Per le comunicazioni di opzione trasmesse dall'01.04.2024 al 04.04.2024 (relative alle spese sostenute nell'anno 2023 o alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022), il termine ultimo per la loro sostituzione mediante procedura telematica è stato fissato al 04.04.2024.

Superbonus – Nuova comunicazione delle spese sostenute nel 2024 e 2025 (art. 3)

Viene introdotta una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Le disposizioni attuative della nuova comunicazione saranno definite con un apposito DPCM, da adottare entro il 29.05.2024. Sono chiamati al nuovo adempimento:

- coloro che al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la "CILA superbonus", ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

- coloro che presentano i suddetti documenti ("CILA superbonus" o permesso di costruire) dall'01.01.2024.

Le informazioni da comunicare all'ENEA o al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" saranno le seguenti: dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi, ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30.03.2024) e relativa percentuale di detrazione, ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla suddetta data del 30.03.2024) e 2025 e relativa percentuale di detrazione.

L'omessa trasmissione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 10.000,00 euro. La sanzione però verrà richiesta soltanto nei casi in cui la "CILA superbonus" o il permesso di costruire siano stati presentati prima del 30.03.2024 (quindi fino al 29.03.2024). Quando, invece, la "CILA superbonus" o il permesso di costruire sono presentati a partire dal 30.03.2024, non sarà applicata alcuna sanzione, ma l'omesso adempimento comporterà la decadenza dall'agevolazione fiscale senza alcuna possibilità di poter aderire all'istituto della "remissione *in bonis*".

Divieto di compensazione dei crediti d'imposta "edilizi" in presenza di ruoli scaduti (art. 4 co. 1)

Il divieto opera in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 10.000,00 euro per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi (pare quindi possibile compensare l'eccedenza). Le iscrizioni a ruolo che inibiscono la compensazione sono quelle per imposte erariali oppure derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, dunque, non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL. Il divieto non opera se è in corso una rateazione (per la quale non sia intervenuta la decadenza) oppure in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa. Restano comunque fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti d'imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo "sconto in fattura" per bonus edilizi.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000,00 (art. 4 co. 2)

Per effetto di tale divieto non è consentito compensare nemmeno la parte di credito eccedente la somma iscritta a ruolo. Il divieto non opera in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.

L'art. 4 ha apportato alcune modifiche alla disciplina che prevedeva il divieto di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti. Le modifiche apportate sono:

- il divieto di compensazione opera non solo in presenza di carichi di ruolo per imposte erariali, ma anche per i carichi derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, ad esempio derivanti dal disconoscimento di crediti agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL);
- il divieto di compensazione non opera se è in essere una dilazione dei ruoli (per la quale non sia intervenuta la decadenza);

- il divieto di compensazione non opera per i crediti contributivi o derivanti da premi INAIL;
- sarà possibile estinguere il ruolo mediante compensazione con crediti relativi ad imposte erariali (non sembra possibile utilizzare i crediti di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI).

Resta confermato che il divieto in esame opera per le compensazioni eseguite dall'01.07.2024.

ACE innovativa (“super ACE”) – Limitazioni alla cessione dei crediti d'imposta (art. 5)

Vengono introdotti limiti all'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dalla "super ACE", calcolata con il coefficiente agevolato del 15% e rimasta in vigore per il solo 2021. Per la "super ACE" era stata prevista, in alternativa alla fruizione a riduzione dell'imponibile, la trasformazione del rendimento nozionale in credito d'imposta.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione di altri tributi e contributi, o richiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto a terzi, ed erano possibili successive cessioni ad altri soggetti. Con il DL 39/2024 si stabilisce in modo espreso l'impossibilità di effettuare ulteriori cessioni del credito d'imposta dopo la prima. In via transitoria, i crediti che, al 30.03.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), sono stati precedentemente oggetto di cessione, possono costituire oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti.

Inoltre si prevede che, in caso di violazioni nell'utilizzo dei crediti d'imposta, il cedente e il cessionario rispondono in solido ai fini del recupero del credito e si estendono i presidi antifrode già previsti per i bonus edilizi, per cui l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo sino a 30 giorni i relativi effetti e, se i rischi di frode sono ritenuti esistenti, stabilire che la comunicazione si considera non effettuata.

Credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 e R&S – Comunicazione preventiva (art. 6)

È stato introdotto l'obbligo di presentare, in via telematica, specifiche comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo. Ai fini dell'utilizzo dei citati crediti d'imposta per gli investimenti dal 30.03.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con indicazione dell'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione) e una comunicazione al completamento degli investimenti. Per gli investimenti realizzati dall'01.1.2024 al 29.03.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione di completamento degli investimenti.

Soltanto ai fini del credito d'imposta per investimenti 4.0, per gli investimenti 2023 l'utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.

Decorrenza nuovo contraddittorio preventivo (art. 7 co. 1 – 3)

A seguito delle modifiche allo "Statuto del Contribuente", per qualsiasi tributo e per ogni fattispecie, salvo le eccezioni che saranno individuate da un apposito DM, è previsto l'obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente. Quanto esposto va considerato unitamente alle modifiche in tema di accertamento con adesione, che hanno introdotto una procedura distinta a seconda che si tratti di atti soggetti o meno al contraddittorio preventivo.

Si prevede che le modifiche in tema di contraddittorio preventivo operano per gli atti emessi dal 30.04.2024. La decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo, in questo modo, viene a coincidere con la decorrenza delle modifiche in tema di accertamento con adesione.

Aiuti di stato Covid – Proroga dei termini per la registrazione nell’RNA (art. 7 co. 4)

Sono stati prorogati al 30.11.2024 i termini previsti per la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato COVID relativi al 2023 e al 2024.

Comunicazioni in tema di pagamenti elettronici – Sanzioni (art. 7 co. 5)

In base all’art. 22 del DL 124/2019, è previsto un credito d’imposta agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Con l’art. 7 co. 5 del presente decreto-legge si prevede una sanzione da 2.000,00 a 21.000,00 euro per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, non applicandosi il cumulo giuridico.

Ravvedimento operoso speciale (art. 7 co. 6-7)

In virtù dell’articolo 7 del DL 39/24, il ravvedimento speciale si applica per le annualità 2021 e precedenti per i soggetti che, entro il 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate riferite agli stessi periodi. Ora sono stati riaperti i termini, fissando:

- al 31.5.2024 il termine per rimuovere le violazioni e per pagare in unica soluzione le somme dovute;
- in alternativa al pagamento in unica soluzione, sempre al 31.5.2024 il termine per corrispondere l’importo delle prime 5 rate che sarebbero scadute il 30.9.2023, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023 e il 31.3.2024.

Le restanti tre rate rimangono fissate alle scadenze ordinarie, quindi al 30.6.2024, al 30.9.2024 e al 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall’1.6.2024.

Il ravvedimento speciale si applica anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative all’anno 2022 per le quali entro il 31.3.2024 occorre:

- rimuovere le violazioni;
- effettuare il pagamento del totale delle somme dovute o della prima di 4 rate.

Anche tale termine è stato posticipato al 31.5.2024.

Restano invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate, maggiorate degli interessi del 2% annuo, scadenti rispettivamente il 30.6.2024, il 30.9.2024, il 20.12.2024.

*La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.
L’elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.
Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.*